



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"

C.da Monoscalco - 89035 Bova Marina Segreteria tel. 0965/499401 fax 0965-499400

Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - C.F.: 92002670807

Sezioni: Liceo Scientifico - I.T. per Geometri - I.T. Commerciale - I.P. Alberghiero

PROT. N ³⁹²⁵ DEL 20/10/2018

Al personale docente
Al personale ATA
ALBO

Oggetto: **assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**

Tra le novità recate dal nuovo CCNL "Istruzione e Ricerca", una riguarda le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il CCNL riconosce specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di **18 ore per anno scolastico**, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta, sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.

La domanda

Per poter richiedere questi permessi, è necessario produrre una domanda al dirigente scolastico con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Come giustificare l'assenza

L'assenza per questi permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione viene inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Incapacità lavorativa

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Controlli periodici

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati devono pertanto produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio

della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione dovranno fare seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Altri permessi

Non viene modificata la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa a tali permessi anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.



Il Dirigente scolastico

Carmela Lucisano

